

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 754

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, DUJANY, CARLOTTO,
SCHEDA, SCAGLIONE, PECCHIOLI e PAIRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1992

Norme sulla sorveglianza del territorio del Parco nazionale
del Gran Paradiso

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo di fondamentale importanza che il Corpo delle guardie giurate del Parco nazionale del Gran Paradiso resti alle dipendenze dell'Ente continuando a svolgere gli stessi compiti. Una esperienza ultracentenaria fa sì che il reclutamento locale delle guardie e la conseguente

profonda conoscenza dei luoghi siano decisivi per l'equilibrio del Parco. La modifica di tale situazione, includendo tali guardie nel Corpo forestale dello Stato, avrebbe conseguenze deleterie. Da ciò l'esigenza che l'Ente conservi la piena autonomia in questo ambito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Ente parco nazionale del Gran Paradiso ha sede legale in Torino e sede amministrativa in Aosta.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la vigilanza e la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso continua ad essere affidata, oltre che alle forze di polizia, al Corpo delle guardie giurate alle dirette dipendenze dell'Ente.

3. Il personale di cui al comma 2 è inquadrato secondo la pianta organica adottata dall'Ente parco nazionale del Gran Paradiso in base alle esigenze di servizio ed approvata con decreto del Ministro dell'ambiente. Detta pianta organica individua anche i compiti funzionali cui corrispondono le qualifiche di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.

4. Il personale del Corpo delle guardie giurate di cui al comma 2 è esentato dalle tasse di porto d'armi.